

Legge
sulla protezione dei dati personali
(LPDP)¹
 (del 9 marzo 1987)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 2 ottobre 1985 n. 2975 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I
Norme generali e definizioni

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di proteggere i diritti fondamentali, in particolare la personalità e la sfera privata, delle persone i cui dati vengono elaborati dagli organi pubblici ai sensi dell'articolo 2.

Campo d'applicazione

a) in generale

Art. 2 ¹La legge si applica ad ogni elaborazione di dati personali, indipendentemente dagli scopi, dai modi e dalle procedure utilizzati.

²Alla legge sottostanno il Cantone, i Comuni, le altre corporazioni e istituti di diritto pubblico e i loro organi. A questi sono parificate le persone fisiche e giuridiche di diritto privato, cui siano demandati compiti pubblici.

³La legge non si applica nella misura in cui uno di questi enti partecipa a una attività economica che non deriva da un potere sovrano.

b) procedure speciali

Art. 3 ¹Quando una procedura civile, penale o amministrativa è in corso, la protezione della persona interessata è garantita dalle legislazioni speciali. La presente legge si applica tuttavia anche in questo caso se la legislazione speciale non garantisce la persona in modo equivalente. La legge è sempre applicabile alla procedura amministrativa di prima istanza.²

²Qualora la procedura civile, penale o amministrativa comporta la creazione di archivi di dati, la presente legge è sempre applicabile.

Definizioni

Art. 4³ ¹Sono considerati dati personali le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica.

²Sono considerati dati personali meritevoli di particolare protezione segnatamente le informazioni sulle opinioni o sulle attività religiose, filosofiche o politiche, la sfera intima, lo stato psichico, mentale o fisico, come pure quelle sui reati commessi, le relative pene inflitte e i provvedimenti adottati.

³È considerata elaborazione di dati personali ogni operazione intesa, segnatamente, a raccogliere, conservare, utilizzare, modificare, trasmettere o distruggere questi dati.

⁴È considerata elaborazione sistematica l'operazione che implica regolarità o durata (per opposizione all'elaborazione di dati nel singolo caso di necessità).⁴

⁵È considerato archivio di dati una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l'identificazione delle persone interessate.

⁶È considerato organo responsabile l'autorità amministrativa iscritta al Registro centrale che decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione dei dati, assicurandone il controllo come pure la gestione.

¹ Titolo modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.

² Cpv. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

³ Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.

⁴ Cpv. introdotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.

⁷Sono considerati organi partecipanti le unità amministrative che hanno diritto di elaborare i dati in modo autonomo, ma che non hanno la facoltà di definire lo scopo o la struttura dell'archivio.

⁸Sono considerati dati neutri il cognome, il nome, l'indirizzo.

Eccezione

Art. 5 Agli archivi della polizia cantonale, si applica la legislazione speciale.

TITOLO II

Principi per l'elaborazione dei dati personali

Motivi giustificativi⁵

Art. 6⁶ ¹I dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale. Se i dati sono meritevoli di particolare protezione, la base legale deve essere di rango formale.

²L'elaborazione di dati nel singolo caso può essere giustificata anche dalla necessità per l'adempimento di un compito legale o dal consenso della persona interessata.

³La base legale prevede, in particolare, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Principi⁷

Art. 7⁸ ¹I dati personali possono essere elaborati soltanto in modo lecito.

²L'elaborazione dei dati deve essere conforme al principio della buona fede.

³I dati personali e il modo della loro elaborazione devono essere idonei e necessari all'adempimento del compito.

⁴I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti.

⁵I dati personali devono essere esatti e, nella misura in cui lo scopo dell'elaborazione lo richieda, completi.

Responsabilità

Art. 8⁹ ¹L'organo che elabora o fa elaborare dati personali per lo svolgimento dei suoi compiti legali è responsabile della protezione dei dati.

²Ogni organo che utilizza l'archivio di dati risponde dell'esattezza dei dati che elabora.

³La responsabilità civile per i danni causati da un organo a terze persone con l'elaborazione dei dati è retta dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

Raccolta

Art. 9 ¹I dati personali devono possibilmente essere raccolti presso la persona interessata.

²Quando dati personali sono raccolti in modo sistematico, segnatamente con questionari, devono essere indicati la base legale e lo scopo dell'elaborazione. Negli altri casi, queste informazioni vanno comunicate, su richiesta, alla persona interrogata, purché le stesse non compromettano l'adempimento dei compiti legali.

Trasmissione.

a) a organi pubblici

Art. 10¹⁰ Dati personali possono essere trasmessi ad altri organi pubblici se:

- a) l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure
- b) i dati, nel caso specifico, sono indispensabili all'organo richiedente per l'adempimento dei suoi compiti legali, oppure
- c) la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito.

⁵ Nota marginale modificata dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.

⁶ Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.

⁷ Nota marginale modificata dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.

⁸ Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.

⁹ Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.

¹⁰ Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.

b) a persone private**1) in generale**

Art. 11¹¹ 1Dati personali possono essere trasmessi a persone private se:

- a) l'organo responsabile vi è autorizzato o obbligato dalla legge, oppure
- b) la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente opposta, ai sensi e nei limiti dell'art. 25a, alla loro trasmissione, oppure
- c) la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito.

2Nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della legge del 15 marzo 2011 sull'informazione e la trasparenza dello Stato se:

- a) i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici, e
- b) sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.

3In ogni caso, dati personali contenuti in pubblicazioni ufficiali accessibili a chiunque possono, su richiesta, essere trasmessi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri utilizzati nella pubblicazione.

4Il Consiglio di Stato disciplina la trasmissione di dati personali per indirizzari e pubblicazioni simili di interesse generale.

2) Tramite l'Ufficio controllo abitanti e il Municipio

Art. 12¹² 1L'Ufficio controllo abitanti trasmette, su richiesta scritta, le indicazioni concernenti il cognome, il nome, il sesso, l'indirizzo, la data di arrivo e di partenza, la professione, il luogo di origine e la data di nascita di una singola persona, se l'istante fa valere un interesse legittimo.

2Il Municipio può trasmettere in ordine sistematico i dati neutri, ai sensi dell'art. 4 cpv. 7, se è garantita la loro utilizzazione unicamente per scopi ideali.

3Il Municipio può trasmettere altri dati su una singola persona, purchè l'istante dimostri un interesse particolarmente meritevole di tutela.

3) Tramite servizi cantonali¹³

Art. 13¹⁴ Il servizio che gestisce il registro cantonale della popolazione trasmette agli istanti e alle medesime condizioni i dati di cui all'art. 12 cpv. 1; fino alla funzionalità di detto registro, il servizio cantonale che gestisce il Registro degli stranieri evade le richieste concernenti cittadini stranieri.

c) disposizioni comuni

Art. 14 1La trasmissione di dati personali può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata.

2Dati personali oggetto di norme particolari di segretezza possono essere trasmessi solo se il destinatario è a sua volta assoggettato a un corrispondente obbligo di segreto oppure se egli si assume un tale obbligo. Sono riservate le norme legali che prevedono il consenso della persona interessata.

3L'organo responsabile può permettere l'accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali meritevoli di particolare protezione possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale.¹⁵

4L'organo responsabile può rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rende accessibili informazioni al pubblico in virtù dell'art. 11 cpv. 2. Se non sussiste più l'interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.¹⁶

¹¹ Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.

¹² Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.

¹³ Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.

¹⁴ Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.

¹⁵ Cpv. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.

¹⁶ Cpv. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.

d) trasmissione all'estero

Art. 14a¹⁷ 1I dati personali non possono essere trasmessi all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.

²Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere trasmessi all'estero soltanto se:

- a) garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all'estero;
- b) la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;
- c) nel caso specifico la trasmissione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia;
- d) nel caso specifico la trasmissione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata;
- e) la persona interessata ha reso i dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente alla loro elaborazione.

³L'organo responsabile informa l'Incaricato cantonale della protezione dei dati sulle garanzie ai sensi del cpv. 2 lett. a). Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

⁴Laddove una protezione adeguata sia assicurata, la trasmissione è lecita se sono adempiute le condizioni valide per la trasmissione di dati in Svizzera.

Elaborazione senza riferimento a persone specifiche

Art. 15¹⁸ 1L'organo responsabile può elaborare o trasmettere a terzi dati personali senza riferimento a persone specifiche, segnatamente per scopi statistici, pianificatori, scientifici e di ricerca, se:

- a) i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo dell'elaborazione;
- b) il destinatario trasmette i dati soltanto con l'autorizzazione dell'organo responsabile;
- c) i risultati dell'elaborazione sono pubblicati in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate; e
- d) il destinatario presenta le condizioni per il rispetto del segreto e delle altre disposizioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati.

²Se dati personali sono elaborati senza riferimento a persone specifiche non si è più tenuti a osservare la compatibilità degli scopi (art. 6 cpv. 3) e i limiti imposti alla trasmissione (art. 10 e 11).

Elaborazione su mandato

Art. 16 ¹Se l'organo responsabile incarica un altro organo pubblico o terzi di elaborare dati personali, la protezione dei dati secondo la presente legge deve essere garantita da condizioni, convenzioni o in altro modo.

²Senza esplicita autorizzazione derogante, il servizio mandatario può utilizzare dati personali soltanto per il mandante e trasmetterli solo a quest'ultimo.

Sicurezza

Art. 17 Chi elabora dati personali deve prendere misure appropriate di sicurezza contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecita.

TITOLO III
Norme per gli archivi di dati

**Automazione.
Informazione**¹⁹

Art. 18 ¹Ogni progetto di elaborazione automatizzata dei dati personali deve tener conto, sin dall'inizio, delle esigenze della protezione delle persone interessate.

²Prima della messa in opera di elaborazioni di dati che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone, l'organo responsabile ne informa l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.²⁰

Registro

Art. 19 ¹L'organo responsabile tiene un registro dei suoi archivi di dati. Il registro è pubblico.

¹⁷ Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

¹⁸ Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.

¹⁹ Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

²⁰ Cpv. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

²Esso contiene, per ogni archivio di dati, indicazioni concernenti la base legale, lo scopo ed i mezzi dell'elaborazione, la natura e l'origine dei dati personali elaborati come pure gli organi che usano in comune l'archivio e i destinatari regolari dei dati personali.

³Non vanno iscritti nel registro gli archivi di dati che non servono a giudicare le persone interessate e che:

- a) sono utilizzati solo a breve termine;
- b) sono pubblicati conformemente alla legge;
- c) sono solo copie o strumenti di lavoro.

Registro centrale

Art. 20²¹ ¹L'incaricato cantonale della protezione dei dati gestisce il registro centrale degli archivi di dati.

²Il Consiglio di Stato regola, in particolare, il contenuto e la pubblicazione di questo registro.

³È riservata la facoltà ai Comuni di istituire un proprio registro centrale, qualora, conformemente all'art. 31b nominano una propria autorità di vigilanza.

Conservazione, archiviazione e distruzione²²

Art. 21²³ ¹I dati personali sono conservati fintanto che siano date specifiche e obiettive esigenze di utilizzazione e che, pertanto, siano necessari per gli scopi per i quali sono stati lecitamente raccolti o elaborati.

²L'organo responsabile stabilisce, per ogni archivio di dati, le modalità e i termini di conservazione, archiviazione e distruzione dei dati personali, ove ciò non sia determinato da norme speciali del diritto federale o cantonale.

³Conformemente alla legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011, l'organo responsabile offre all'istituto archivistico competente di riprendere tutti i documenti contenenti dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente o che non sono più utili per l'attività corrente.

⁴L'organo responsabile determina in collaborazione con l'istituto archivistico competente le modalità di conservazione di tali documenti.

⁵L'organo responsabile distrugge i dati personali che l'istituto archivistico competente ha designato privi di valore archivistico, tranne quando tali dati:

- a) sono resi anonimi;
- b) devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.

TITOLO IV

Diritti della persona interessata

Consultazione dei registri

Art. 22 Chiunque può consultare il registro di ogni organo responsabile o il registro centrale degli archivi di dati.

Informazione

a) principio

Art. 23 ¹Chiunque può esigere dall'organo responsabile informazioni in merito all'eventuale elaborazione di dati che lo riguardano.

²Le informazioni devono essere date in forma intellegibile e, su richiesta, per iscritto.

³A meno che importanti motivi lo impediscano, la persona interessata, può, su richiesta, consultare direttamente i propri dati.

b) limitazioni

Art. 24 ¹L'informazione può essere limitata o rifiutata unicamente quando interessi pubblici importanti o interessi di terzi particolarmente meritevoli di tutela lo esigano.

²Se l'informazione non può venir comunicata al richiedente perché ne avrebbe turbamento, essa può essere data a una persona di sua fiducia.

²¹ Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.

²² Nota marginale modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.

²³ Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.

³Se l'istante non è in grado di dimostrare un interesse meritevole di tutela, l'informazione può inoltre essere limitata o rifiutata quando:

- a) la stessa comporta un eccessivo onere amministrativo e l'istante non ne intende sopportare le spese;
- b) i dati personali sono definitivamente archiviati;
- c) i dati personali sono elaborati senza riferimento a persone specifiche.

Rettifica

Art. 25 ¹Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall'organo responsabile che dati personali inesatti siano rettificati.

²Se l'organo responsabile contesta l'inesattezza, gli incombe di produrre la prova dell'esattezza dei dati personali, se ciò non può senz'altro essere preteso dall'istante.

³Qualora non fosse possibile provare né l'esattezza né l'inesattezza di dati personali, in particolare se si tratta di dati che implicano una valutazione del comportamento umano, la persona interessata può richiedere che la propria versione sia anch'essa annotata.

Diritto di blocco

Art. 25a²⁴ ¹La persona interessata può far bloccare in ogni momento la trasmissione dei suoi dati; l'organo responsabile può esigere che la domanda venga formulata per iscritto.

²Nonostante il blocco, la trasmissione è permessa se:

- a) l'organo responsabile è obbligato a farlo dalla legge, oppure
- b) il richiedente rende verosimile che la persona interessata ha fatto bloccare la trasmissione allo scopo di impedirgli l'attuazione di pretese giuridiche e la difesa di altri interessi degni di protezione.

³È riservato l'art. 11 cpv. 2.

Interruzione di una elaborazione e altri diritti

Art. 26 Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall'organo responsabile che:

- a) un'elaborazione illecita di dati personali sia interrotta;
- b) i dati personali raccolti, conservati o utilizzati in modo illecito siano distrutti o che le conseguenze della elaborazione illecita vengano eliminate;
- c) l'illegalità di un'elaborazione sia constatata.

Diritti nei confronti di più organi

Art. 27 ¹Se diversi organi utilizzano dati personali provenienti da un archivio di dati comune, la persona interessata può far valere i suoi diritti presso ogni organo.

²Se una domanda di rettifica o di distruzione di dati personale è accolta, l'organo responsabile ne informa i terzi che hanno fornito o ricevuto i dati, ritenuto che la persona interessata abbia un interesse meritevole di tutela oppure una norma legale lo esiga.

Procedura:

norme applicabili

Art. 28²⁵ In difetto di norme particolari della presente legge, alla procedura sono applicabili i disposti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 29 ...²⁶

TITOLO V Vigilanza, rimedi giuridici e sanzioni²⁷

²⁴ Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426; precedente modifica: BU 2000, 383.

²⁵ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

²⁶ Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

²⁷ Sottotitolo modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

Incaricato cantonale della protezione dei dati

a) Funzione e organizzazione²⁸

Art. 30²⁹ 1Il Consiglio di Stato nomina un Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e controllo. Egli è sottoposto all'alta vigilanza del Gran Consiglio, che conferma la nomina, ed è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.

2L'Incaricato adempie la missione in modo autonomo e indipendente. Gli sono attribuite risorse adeguate.

3All'Incaricato sottostanno le elaborazioni di dati personali alle quali è applicabile la presente legge, come pure le elaborazioni di uffici e Istituti cantonali cui siano demandati compiti di diritto pubblico federale.

b) Compiti generali³⁰

Art. 30a³¹ L'Incaricato cantonale della protezione dei dati segnatamente:

- a) sorveglia l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati da parte dei soggetti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2;
- b) informa le persone interessate sui loro diritti;
- c) fa da intermediario fra persone interessate e gli organi responsabili;
- d) consiglia gli organi responsabili sulle questioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati, particolarmente sui progetti di elaborazione automatizzata di dati personali;
- e) invita l'autorità competente a prendere, in caso di violazione o di rischio di violazione delle prescrizioni legali in materia di protezione dati, le misure necessarie;
- f) esamina preliminarmente i progetti di atti legislativi e i provvedimenti rilevanti per la protezione dei dati, inclusi i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone;
- g) esercita l'alta vigilanza in materia di protezione dei dati sugli Incaricati comunali per la protezione dei dati;
- h) ogni anno presenta al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato un rapporto nel quale commenta la propria attività. Questo rapporto viene pubblicato;
- i) è organo consultivo del Cantone in materia di protezione dei dati;
- j) collabora, nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, con le altre autorità di controllo dei Cantoni, della Confederazione e degli altri Paesi, in particolare scambiando con loro ogni informazione utile.

c) Competenze e modo d'intervento³²

Art. 30b³³ 1L'Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e di controllo interviene di propria iniziativa o su segnalazione di terzi.

2Egli accerta i fatti d'ufficio. Gli organi responsabili devono sostenere l'Incaricato nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare collaborare all'istruttoria.

3Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Incaricato può esigere dagli organi pubblici, e da terzi incaricati di elaborare dati personali o che da essi hanno ricevuto tali dati, informazioni orali o scritte riguardanti l'elaborazione di dati, consultare tutti i documenti e incarti relativi a determinate elaborazioni, effettuare ispezioni e chiedere la presentazione di elaborazioni nonché gli accessi ai loro sistemi informatici. All'Incaricato non può essere opposto il segreto d'ufficio.

4Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda all'organo responsabile di modificare o di cessare l'elaborazione. Egli informa della raccomandazione l'autorità superiore competente.

5Se interessi meritevoli di protezione di una persona sono in modo evidente minacciati o lesi, l'Incaricato può chiedere all'organo responsabile o all'autorità superiore competente di limitare o di cessare immediatamente l'elaborazione dei dati personali.

²⁸ Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU 2000, 383.

²⁹ Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU 2000, 383.

³⁰ Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

³¹ Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU 2000, 383.

³² Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

³³ Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU 2000, 383.

⁶Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, egli può deferire la pratica all'autorità superiore competente. La decisione di questa autorità è comunicata con atto formale alla persona interessata e all'Incaricato.

⁷L'Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso 6 e contro la decisione dell'autorità di ricorso.

Commissione cantonale per la protezione dei dati

a) Funzione e composizione³⁴

Art. 31³⁵ 1Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. Il Gran Consiglio ne conferma la nomina.³⁶

²La Commissione è indipendente. Essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o un ex magistrato dell'ordine giudiziario che ne assume la presidenza.

³La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge.

b) Competenze e procedura

Art. 31a³⁷ 1Ogni persona dei cui dati si tratta può far valere i diritti istituiti dalla presente legge chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.³⁸

²La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell'organo che elabora i dati, o come denuncia contro quest'ultimo; l'organo che elabora i dati è parte nella procedura; il Consiglio di Stato può sempre intervenire come parte.

³La Commissione non è competente, se il ricorso contro la decisione è proponibile ad altro tribunale secondo una legge speciale, o se la domanda è già stata giudicata da un tribunale.

⁴La Commissione può sospendere il giudizio per promuovere un tentativo di conciliazione presso l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

⁵Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, l'organo che elabora i dati e l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Autorità di vigilanza comunali

Art. 31b³⁹ I comuni possono nominare una propria autorità di vigilanza, secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione.

Sanzioni⁴⁰

Art. 32 Chiunque elabori dati personali su mandato e, intenzionalmente, non si attenga alle condizioni stipulate, è punito a querela di parte con la multa sino a fr. 10'000.--.

Segreto d'ufficio⁴¹

Art. 33⁴² 1L'organo che elabora i dati, le autorità di vigilanza e di ricorso, e i loro membri e funzionari, sono sottoposti all'obbligo di mantenere il segreto, riservati i casi in cui la trasmissione dei dati è prevista dalla legge.

²Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione delle rispettive funzioni.

³La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'art. 320 del Codice penale.

TITOLO VI

Tasse

Tasse

Art. 34 1Il Consiglio di Stato e il Municipio per l'attività dei loro organi emanano le prescrizioni sulle tasse il cui ammontare non può comunque essere superiore a fr. 50.--. Essi fissano in particolare, gli importi per gli estratti e gli attestati.

³⁴ Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

³⁵ Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU 2000, 383.

³⁶ Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.

³⁷ Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

³⁸ Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.

³⁹ Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

⁴⁰ Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.

⁴¹ Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.

⁴² Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

²Sono comunque esenti da tasse:

- a) l'autorizzazione a consultare i registri e i dati
- b) il trattamento delle richieste giusta gli art. 25 e 26, se hanno l'effetto di eliminare un'illegalità.

TITOLO VII⁴³

Art. 35 ...⁴⁴

Art. 36 ...⁴⁵

TITOLO VIII

Norme finali

Disposizioni esecutive

Art. 37 ¹Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di questa legge.

²Esso regola in particolare:

- a) i principi della sicurezza dei dati;
- b) l'organizzazione e la gestione della autorità cantonale di vigilanza.

Entrata in vigore

Art. 38 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.⁴⁶

Pubblicata nel BU **1990**, 209.

⁴³ Titolo abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

⁴⁴ Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

⁴⁵ Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedenti modifiche: BU 2000, 383; BU 2002, 130.

⁴⁶ Entrata in vigore: 10 luglio 1990 - BU 1990, 209.